



COMUNE DI FRISA

Provincia di Chieti

Piazza Principe di Piemonte n.16 - 66030 FRISA (CH) Tel. 0872/588086 - Fax 0872/588623 Email: info@comune.frisa.ch.it www.comune.frisa.ch.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2010-0003570 del 11/02/2010

Prot. N° 534

- Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
 - Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- All'Ufficio Nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia
- Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Frissa, lì 22 gennaio 2010

Oggetto : Istanza di concessione di coltivazione "D.30.B.C.-MD" - Progetto Sviluppo del Campo "Ombrina Mare" - procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - soggetto proponente Medoilgas S.p.A. - osservazioni ex art. 24, comma 4, Dlgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Il Comune Frisa (Ch), rappr.to dal Sindaco pro tempore e legale rappresentante dell'Ente, sig. Rocco Di Battista;

PREMESSO

che, in data 3 dicembre 2009, la società Medoilgas Italia S.p.A. ha provveduto a depositare - ex art. 23, comma 4, Dlgs. 4/08 - presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva di "Studio di



impatto ambientale" (di seguito SIA) e della documentazione richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 4/08, "al fine di espletare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di Sviluppo del Campo Ombrina Mare" (sic);

che, in data 10 dicembre 2009, la medesima società proponente ha provveduto a protocollare la suddetta documentazione presso gli uffici del Comune di San Vito Chietino;

VISTO

l'art. 24, comma 4, Dlgs. 4/08 il quale prevede che "entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi";

TANTO PREMESSO

il Comune di Frisa, come innanzi rappresentato, deposita e propone - ex art. 24, comma 4, D.lgs. 4/08 - alle Autorità competenti ad emettere i provvedimenti autorizzativi e/o concessori di cui al D.Lgs. n. 4/08, le seguenti

OSSERVAZIONI

1) IRREGOLARITA' NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTIVATO DAL SOGGETTO PROPONENTE.

1) Mancata attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità;

L'art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, prevede "nel caso di progetti:

a) ELENCATI NELL'ALLEGATO II b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente" (sic), quali, quindi, quello in esame, l'attivazione della "procedura di assoggettabilità" (preliminare alla procedura di Valutazione di Impatto ambientale) ed impone che "il proponente trasmette all'autorità competente il progetto PRELIMINARE, lo studio PRELIMINARE ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto" (sic).

Al comma 2 del medesimo articolo è stabilito, altresì, che "dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale....nonche' all'albo pretorio dei



comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. (sic).

Nella fattispecie, invero, non v'è traccia dell'obbligatoria attivazione del procedimento di assoggettabilità né dei relativi adempimenti incombenti sul soggetto proponente :

- a) **NON** risulta la trasmissione all'autorità competente della documentazione imposta dalla comma 1;
- b) **NON** è stato dato "sintetico avviso" della presunta avvenuta trasmissione della documentazione "all'albo pretorio" del Comune di San Vito Chietino;
- c) **NON** è stata depositata presso il Comune la "copia integrale degli atti" (progetto PRELIMINARE, lo studio PRELIMINARE ambientale);
- d) **NON** sono stati comunicati, quindi, "il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e' depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato".

II) Mancato ricorso alla "fase di consultazione"

La società proponente ha evitato, senza fornire alcuna valida motivazione, alla facoltà - accordatagli ex art. comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 4/08 in sede di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale - "di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare" (sic).

Tale mancanza non può che inficiare il procedimento in atto per le ragioni già innanzi esposte e convincere, in ogni caso, l'Autorità competente ad aprire la fase consultazione evitata.

III) Carenza dei requisiti di cui all'art. 22, comma 3, D.Lgs. 4/08



Appare evidente che la SIA in oggetto sia assolutamente carente dei cogenti requisiti richiesti dalle lettere b), c) e d), comma 3, dell'art. 22 D.Lgs. n. 4/2008, secondo il quale : "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a)omissis.....

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi COMPRESA LA COSIDDETTA OPZIONE ZERO, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale" (sic).

Nessuna delle prescrizioni innanzi richiamate è contenuta nella SIA in oggetto.

A proposito di benefici, il proponente, con una vistosa massa di dati copiati da un'annata vecchia del rapporto Unmig, tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in un "piano energetico nazionale" e in un "piano di indipendenza energetica nazionale", entrambi di valore strategico.

In realtà, una valutazione più oculata ed obiettiva consiglierebbe, in entrambi i casi, la scelta dell'«opzione zero» ossia della conservazione integra delle risorse scoperte fino a quando i Piani richiamati non richiedessero l'uso programmato dei connessi titoli di sfruttamento in considerazione, altresì, del fatto che, pagate le royalties, (non è prevista alcuna compensazione per i comuni direttamente ed indirettamente interessati) è libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i "suoi" prodotti come meglio crede e senza alcun riguardo per qualsivoglia "piano nazionale".

Per mero scrupolo non è male notare che un inserimento nel "piano energetico nazionale" richiederebbe perfino una VAS.

2) CARENZA ED IRREGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL "PROGETTO SVILUPPO DEL CAMPO "OMBRINA MARE".

1) Mancanza del Progetto DEFINITIVO.



L'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 4 del 16.01.08 impone al soggetto proponente la presentazione del Progetto **DEFINITIVO**.

La società proponente, invero, si è limitata a presentare all'Autorità competente un mero Progetto **Preliminare**.

Mancano, *inter alia*, le autorizzazioni ex art. 125 (domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali) e art. 269 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, qui, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali ex art. 26 (valutazione di impatto ambientale) D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente ex comma 60 della legge n. 239/2004.

II) **Violazione del "Principio dell'azione ambientale"**

L'art. 3 ter del D.Lgs. 4/08 ha introdotto nell'ordinamento speciale in materia ambientale il "**principio dell'azione ambientale**", secondo il quale *"la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, **nonché** al **principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale"* (sic).

Inoltre, il combinato disposto del comma 5 (individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali) dell'art. unico della legge n. 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14.10.2005 dispone, in modo **obbligatorio e preventivo** la definizione di un accordo *inter partes* sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, non si fa cenno alcuno nel SIA in oggetto.

Orbene, nella fattispecie tali principi normativi sono stati del tutto ignorati.

Per stessa ammissione del soggetto proponente; infatti, nello Studio di Impatto Ambientale all'esame (dopo una corposa illustrazione di dati e di studi d'ogni natura (idro-geologici, meteo-marini, etc), di dettagli sia delle installazioni che dei processi produttivi messi in rapporto tra loro, di risultati di operazioni di prospezione effettuate nel medesimo sito negli anni precedenti) al cap. 2.9 si afferma che: **NON È**



POSSIBILE A QUESTO STADIO DI DEFINIZIONE DEL PROGETTO EFFETTUARE UN'ANALISI DI "DETTAGLIO DEI RISCHI" (sic).

Tale singolare affermazione, oltre a lasciare letteralmente interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo SIA stessa.

Analoghe sorte meritano le affermazioni di cui al cap. 2.6.6.3 dello SIA secondo le quali si prevedono le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della "torcia": 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco DEA o termodistruttore e 2468 kg/h in blow-down.

E' evidente, infatti, che tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/06.

Sostenere che emissioni di tale portata possano verificarsi raramente, proprio a fronte della citata ammissione della "mancanza di una analisi di dettaglio dei rischi", sembra affermazione gravemente temeraria.

Come è possibile, altresì, conciliare il fatto che in 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità ISPRA addirittura medie (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) con l'ipotesi, nel contempo, che l'attività di coltivazione di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni abbia effetti "trascurabili"?

NON v'è dubbio, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta é fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l'analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili se si considerano le peculiarità ambientali e naturalistiche e l'alto tasso di antropizzazione del sito interessato nonché l'eccessiva prossimità alla costa delle operazioni inerenti il Progetto in esame.

III) **Violazione del "Principio dello sviluppo sostenibile"**

L'art. 3 quater del D.lgs. 4/08 ha introdotto nell'ordinamento speciale in materia ambientale anche il c.d. "**Principio dello sviluppo sostenibile**" il quale stabilisce che "ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future" e che "anche l'attività della pubblica



amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione" (sic).

Orbene, non possono ignorarsi, "nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati" (sic) richiesta dal richiamato principio di carattere generale, le particolari e specifiche peculiarità ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, di produzione vitivinicola di pregio e la naturale vocazione turistica sia dell'area di mare che del relativo tratto di costa oggetti dell'esaminando Progetto nonché, in particolare, del Territorio di Frisa e del territorio del Comune di San Vito Chietino.

A) INCOMPATIBILITA' del Progetto con le naturali vocazioni del Territorio.

Il tratto di costa oggetto dell'esaminando Progetto ed antistante il Comune di San Vito Chietino è parte integrante del territorio dell'Unione dei Comuni della Costa dei Trabocchi di cui il Comune di Frisa fa parte, un' unione che si caratterizza e si qualifica per una naturale vocazione turistica, dovuto proprio alle caratteristiche di quel tratto di costa, dovuto alla presenza di spiagge attrezzate e naturali calate a mare, mete turistiche d'eccellenza che il Comune ed i cittadini di Frisa intendono salvaguardare.

Sono diversi i Progetti avviati dai comuni dell'Unione dei Comuni volti alla promozione turistica e ad un concreto sviluppo socio-economico del Territorio anche attraverso la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni enogastronomiche d'eccellenza.

Il Progetto in esame, altresì, costituirebbe - ove realizzato - un irreparabile danno alla particolare valenza paesaggistica nonché storico-culturale al territorio della costa dei trabocchi che verrebbe irrimediabilmente deturpata dalla presenza nel tratto di mare immediatamente prospiciente delle infrastrutture (piattaforma, serbatoio galleggiante, ecc.) necessarie al Progetto in esame.

Per stessa ammissione della società proponente, infatti, **"A CAUSA DELLA DISTANZA NON ELEVATA DALLA LINEA DI COSTA (6-11 KM) la realizzazione dell'intervento e la presenza delle strutture per la coltivazione dei giacimenti INDURRÀ IN GENERALE INTERFERENZE VISIVE RISPETTO AL PAESAGGIO ATTUALMENTE FRUIBILE DALLA COSTA LA PRESENZA DEI MEZZI E DELLE STRUTTURE IN MARE, sia nelle fasi di installazione e perforazione, sia nelle fasi di esercizio, SARÀ VISIBILE DALLA COSTA, PERTANTO COSTITUISCE**



UN ELEMENTO DI POTENZIALE DISTURBO PER LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO. *L'area potenzialmente interessata da tale disturbo, a causa della particolare morfologia della zona costiera, è abbastanza vasta ed è costituita da una fascia di territorio compresa tra la linea di costa ed il crinale dei rilievi ad essa prospicienti" (sic pag. 243).*

Quantomeno grottesche, quindi, si evidenziano le affermazioni del proponente il quale - sempre al fine di dimostrare lo scarso impatto sulla qualità del paesaggio - si spinge ad affermare che "lungo la costa sono già presenti alcune strutture offshore pertanto il progetto non andrà a modificare in modo significativo le caratteristiche del paesaggio" (sic pag. 250).

La teoria proposta è inaccettabile : "dato che già vi sono piattaforme di estrazione collocate nel medesimo tratto di mare e costiero si può continuare ad installarne altre tanto "non si modifica il paesaggio" !!

Sull'argomento, altresì, ulteriore e specifica attenzione deve essere attribuita alla presenza lungo il tratto di costa interessato dal Progetto in esame dei c.d. "Travucchi" o "Trabocchi", secolari macchine da pesca che rappresentano uno dei principali simboli storico-culturali del Territorio tanto da attribuire il loro nome al tratto di costa di riferimento ("Costa dei Trabocchi") ed essere tutelati dalle LL.RR. n. 93/94, n. 71/01 e n. 13/09.

In quel tratto di mare, proprio nell'immediatezza del tratto di mare oggetto del Progetto in esame si trova il "Trabocco Turchino", decantato da D'Annunzio nel "Trionfo della Morte"

A tal proposito è da tenere nella debita considerazione la disposizione di cui all'art. 1 della L.R. n. 93/94 la quale stabilisce che "la Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico - culturale della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, ne' pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

A tal fine la Regione individua i Trabocchi e il loro dintorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il << quadro d'insieme >>, quali beni culturali e primari" (sic).

Si dimostra, pertanto, assolutamente infondata la tesi del proponente volta ad affermare che "l'impatto sulla qualità del paesaggio risulta essere presente ma può essere considerato di **MEDIA** entità" (sic a pag. 249) e sostenuta allegando allo SIA improbabili ricostruzioni del futuro paesaggio "ammirabile" dalla spiaggia ovvero dalla costa del Comune di San Vito Chietino dopo l'installazione delle infrastrutture progettate.



B) INCOMPATIBILITA' del Progetto con i Programmi e le Azioni amministrative dell'Ente osservante.

Il Comune di Frisa punta alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e alla tutela ambientale e punta sulle fonti di energia rinnovabili con interventi come:

- Realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale;
- Adesione al "Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci" quale Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica nell'ambito Pacchetto Legislativo Clima- Energia "20-20-20" (-20% di riduzione di CO2, + 20% di aumento dell'efficienza energetica, 20% di energia da fonti rinnovabili);

L'installazione delle infrastrutture (piattaforma, serbatoio galleggiante, ecc.) e l'avvio delle conseguenti attività industriali (estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi e/o gassosi) oggetto del Progetto si evidenziano, pertanto, in palese contrasto con le vocazioni del Territorio ed i Programmi e le Azioni amministrative predisposti dal Comune di Frisa e, vieppiù, rappresenterebbero - sia per l'eccessiva prossimità alla costa (circa 6 km) del sito individuato quale oggetto delle attività industriali che per le modalità tecniche di esecuzione delle stesse - un gravissimo danno ambientale e paesaggistico per l'intera "Costa dei Trabocchi" e pregiudicherebbero irreparabilmente l'immagine pubblica e l'attrattività turistica del Territorio ponendo un sorta di pietra tombale sull'agognato sviluppo socio-economico della popolazione locale.

3) NON COERENZA CON GLI STRUMENTI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO.

Contrariamente a quanto sostenuto dal "proponente" (v. cap. 4.1), il Progetto in esame si evidenzia assolutamente **NON coerente** con gli "strumenti normativi vigenti" nell'area interessata dallo stesso.

Se dalla Carta dei Vincoli, infatti, "emerge che la **zona di mare** nella quale saranno collocati gli impianti non ricade all'interno di aree sottoposte a vincoli paesistici/ambientali o tutelate dal regime di aree naturali protette" (sic), è pur vero che - per stessa ammissione del soggetto proponente - "per quanto attiene alla **ZONA COSTIERA PROSPICIENTE GLI IMPIANTI** sono sottoposti a tutela dei beni paesaggistici :

- i territori costieri per una fascia di 300 m dalla linea di battigia (vincolo L.431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");



• i fiumi e corsi d'acqua per una fascia di 150 m da entrambe le sponde (vincolo L.431/85; oggi art. 142 D.Lgs 42/2004);

• le aree boscate tutelate ai sensi dell'art. 142, lettera F del D.Lgs 42/2004;

• le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla L.1497/39 (oggi art. 136 del D.Lgs 42/2004). In particolare con D.M. 21/06/1985 è stata vincolata l'area di costa (codice del vincolo 130102) denominata "Fascia costiera che va da Francavilla al Mare fino a San Salvo con colline degradanti sul mare" che interessa tutta la costa della Provincia di Chieti e parte delle aree più interne, inglobando le singole aree vincolate istituite in precedenza" (sic pag. 23 cap. 1.4).

Il proponente, tuttavia, evita di porre in evidenza che l'area, sia marina che costiera, interessata dal progetto in esame rientra nella perimetrazione dell'istituendo "Parco Nazionale Costa Teatina", previsto dall'art. 8 della Legge 23 marzo 2001 n. 93, né, tantomeno, svolge alcun riferimento alle previsioni di cui alla L.R. n. 5 del 30/3/2007 la quale, nell'istituire il "Sistema delle aree protette della Costa Teatina", ha previsto che "nelle more della definizione del Parco Nazionale della Costa Teatinala Regione individua il "Sistema di Aree Protette della Costa Teatina" composto dalle seguenti riserve: .. omissis b1) Riserva di "Grotta delle Farfalle", nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino; b2) Riserva di "Punta dell'Acquabella" nel Comune di Ortona; b3) Riserva "Ripari di Giobbe" nel Comune di Ortona..." (sic) oltre all'unica richiamata dal medesimo proponente ("a sud dell'area del permesso della Riserva Naturale Regionale "Lecceta di Torino di Sangro", istituita con L.R. 67/01 che rientra nel sistema delle aree protette della Regione Abruzzo" (sic pag. 23 cap. 1.4).

La richiamata normativa regionale, altresì, prevede che il "Sistema delle aree protette della Costa Teatina" si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il "corridoio verde", quale obiettivo specifico di "tutela e valorizzazione della costa" del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge" (sic).

L'istituto "corridoio verde" rappresenta proprio il tratto di costa immediatamente prospiciente all'area marina oggetto dell'intervento in esame.

4) INSTABILITÀ, USO DELLE RISORSE COMPRESI E DEPERIMENTO DEI BENI.



In scarsissimo conto sono tenuti, *inter alia*, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n. 152/2006, come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999.

Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria dei sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D. Lgs. n. 152/06 nonchè l'esercizio delle competenze regionali ex art. 18 del D. Lgs. n. 334/1999.

Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

A) Uso Sostenibile.

Il progetto in esame si sottrae larghissimamente al rispetto delle esigenze di cui all'art. 73 del D. Lgs. n. 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1. La lettura dello SIA da cima a fondo non rivela neanche cenni impliciti a tali esigenze normative.

B) Qualità "Buona".

Non c'è, in progetto, alcun accenno su come il "proponente" intenda far fronte alle richieste inelusibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 (obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione) D.Lgs. n. 152/06.

Conseguentemente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10 bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione.

C) Fauna Ittica.

Inaspettatamente, il progetto elude quasi *in toto* quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 (acque destinate alla vita dei molluschi) e 88 (accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi) del D. Lgs. n. 152/06 nonchè un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia.

D) Risparmio Idrico.

I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità, di quanto cogentemente previsto in art. 98 (Risparmio idrico) D.Lgs. n. 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico.

Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 (Risparmio idrico), aggiungendo una deficienza ulteriore.



E) Scarichi nel sottosuolo.

Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, in concreto, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 104 del D.lgs. n. 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei.

Lo SIA dice che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente "stoccate" passando per l'unità galleggiante FPSO o convogliate in (sconosciuti) luoghi di depurazione.

Queste affermazioni non consentono la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto e sui possibili rimedi, previsione che infatti non viene neanche presentata. Lo SIA si limita a dire che le re-iniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione.

F) Sostanze Pericolose.

In merito allo smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA dà per scontate la validità e l'affidabilità delle tecniche presentate, senza nemmeno curarsi di precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 (Scarichi di sostanze pericolose.) e dall'art. 131 (Controllo degli scarichi di sostanze pericolose) del D. Lgs. n. 152/06.

Nel ritenere tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per eludere l'art. 187 ibidem (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art. 197, 215 comma 3 e 216.

G) Condotte.

Il comma 5 dell'art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) è eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte non viene affatto valutato.

Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino: poi, invero, nulla (proprio nulla) riesce a calcolare sugli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materie, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.

H) Patrimoni Ittici.

Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, lo SIA avrebbe dovuto dire come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca poi ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgs. n. 152/06.



Si raccolgono nello SIA osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma poi acriticamente (e implicitamente) si assume che, su tale stato, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti, quando proprio per calcolare o valutare gli effetti tali osservazioni e dati dovrebbero servire.

I) Sicurezza.

Purtroppo, il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti, in materia di prevenzione dei rischi, dal combinato disposto del D.Lgs. n. 334/1999 e del D.Lgs. n. 106/2009.

Tale necessità viene, invece, "assolta" da una mera dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che, più che un piano senza VAS, sembra essere un codice di auto-regolamentazione: alla luce di Viareggio, del tutto inaffidabile, ed ancor meno su impianti in mare.

J) Rifiuti.

Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D.Lgs. n. 117 del 30.05.2008, D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003 e D.Lgs. n. 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgs. n. 152/06.

Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza: dove si pensa, per esempio, di allocare i 540 kg/d di zolfo elementare annunciati nel capitolo 2.6.1.1? Chi si occuperà di tale allocazione?

K) Economie.

Il comma 2 dell'art. unico della legge n. 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, ex citato comma 3 art. 93 D. Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso.

Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative del Progetto Campo Ombrina Mare sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'itticoltura o sui commerci e servizi (es. quello sanitario) l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D. Lgs. n. 625/96, da definire via accordo *inter partes* ex comma 5 legge n. 239/04. Ciò risulterebbe necessario non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA da parte delle autorità competenti.



Devesi notare che le deficienze osservate interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni ex commi 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art.55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo insormontabile.

L) Deposito, trattamento e vettoriamento dei gas.

In aggiunta alle carenze suesposte, si nota l'assenza di qualsivoglia validazione dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge 9/91 ("il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto" sic).

Inoltre, il combinato disposto di tale articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 impongono una procedura approvativa regionale della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.

M) Il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli.

Il combinato disposto dell'art. 16 della legge 9/91 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo regionale del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.

N) I programmi unitari di lavoro.

In virtù dell'art. 8 della legge 9/91 nonché dell'art. 13 del D. Lgs. n. 625/1996, la messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare 2 e S. Stefano Mare 9) è possibile quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Per quanto innanzi dedotto, il Comune di Frisa, come innanzi rappresentato, deposita e propone - ex art. 24, comma 4, D.lgs. 4/08 - alle Autorità in indirizzo le suesposte osservazioni inerenti la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto Sviluppo del Campo "Ombrina Mare" proposto dalla Medoiligas S.p.A. ed inerente l'istanza di concessione di coltivazione "D.30.B.C.-MD" e, altresì,

CHIEDE



alle medesime Autorità, ognuna per la propria competenza,

- ✓ di tenere in conto, ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 4/08, nell'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale delle osservazioni redatte nel presente atto;
- ✓ di attivare, ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 4/08, la procedura di consultazione a mezzo di una inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini;
- ✓ di procedere, in ogni caso prima della conclusione della fase di valutazione, al contraddittorio di codesto Ente osservante con il soggetto proponente ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 4/08.

Con osservanza,

Il Sindaco




Rocco Di Battista